



Istituto Comprensivo Statale Maida (CZ)
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale

Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida

Via Ottorino De Fiore - 88025 Maida (CZ)

C.M. CZIC82900N / C.F. 82007130790

e-mail czic82900n@istruzione.it pec czic82900n@pec.istruzione.it Tel. 0968/751016

Circ. N. 19

Maida, 23 settembre 2026

ISTITUTO COMPENSIVO - -MAIDA
Prot. 0004542 del 23/09/2026
VII (Uscita)

A tutto il personale in servizio nell'Istituto

Al DSGA

Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: ACCESSO TERAPISTI/SPECIALISTI IN ORARIO CURRICOLARE. INDICAZIONI OPERATIVE

La nostra scuola consente l'accesso ai terapisti (pubblici e privati) per osservazioni e supporto agli alunni presenti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado dell'Istituto, al fine di consentire un miglior perseguimento del percorso formativo-didattico ed educativo degli alunni coinvolti attraverso la messa in rete delle figure professionali di riferimento dell'alunno e della sua famiglia.

È necessario quindi costruire una stretta rete di collaborazione e di raccordo tra operatori sanitari, sociali, educativi e famiglie per dare una concreta attuazione all'inclusione scolastica e sociale.

Si precisa che in data 23 ottobre 2025, l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha pubblicato il documento Raccomandazione n.1/2025, che ha come oggetto l'accesso alla classe da parte di professionisti sanitari e chiarisce alcuni aspetti a tutela dei diritti degli alunni con disabilità.

La Raccomandazione chiarisce che l'accesso in classe di terapisti o professionisti sanitari incaricati dalla ASL o da enti accreditati per l'attuazione del piano terapeutico di un alunno non richiede il consenso degli altri genitori né ulteriori adempimenti burocratici e ribadisce come i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l'obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di "assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme nazionali".

In particolare, tra i principi richiamati, ricordiamo:

- il diritto allo studio e il diritto alla salute degli alunni con disabilità sono prevalenti e devono essere garantiti senza ostacoli o ritardi;
- lo specialista esterno opera in attuazione di un piano terapeutico individuale, con finalità esclusivamente riferite all'alunno interessato;

- l'accesso deve avvenire senza interazione diretta con gli altri studenti e sempre in presenza del docente della classe;
- i professionisti sanitari (ASL o enti accreditati) sono già sottoposti ai controlli di legge e non devono presentare ulteriori certificazioni (es. casellario giudiziale).

Pertanto:

- L'accesso deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico, su comunicazione della ASL o del soggetto accreditato.
- Devono essere informati i docenti e le famiglie della classe interessata dell'ingresso del professionista
- Lo specialista deve rilasciare una dichiarazione di riservatezza, impegnandosi a non trattare dati di altri studenti e a permanere in classe solo in presenza del docente.
- Non deve essere richiesto alcun consenso scritto agli altri genitori o docenti.

Nel caso di Esperti esterni chiamati dalla famiglia, a cui la Raccomandazione non fa riferimento, i passaggi da seguire sono i seguenti:

1. formale richiesta al Dirigente scolastico da parte della famiglia
2. consegna da parte del terapeuta del curriculum vitae
3. redazione e consegna da parte del terapeuta del "Progetto di osservazione" (motivazione, finalità, durata, giorni, ecc.) che dovrà essere sottoscritto anche dalla famiglia
4. verifica delle eventuali misure per la sicurezza sul lavoro (per tale materia chiedere a RSPP)
5. condivisione e il consenso del GLO
6. parere favorevole o negativo da parte del DS in forma scritta In caso di autorizzazione
7. sottoscrizione da parte dell'Esperto dell'impegno alla riservatezza
8. comunicazione alle famiglie

L'attività dell'esperto, in entrambi i casi, non deve prevedere il coinvolgimento di altri alunni nella sua analisi, ma deve limitarsi a svolgere la propria attività esclusivamente nei confronti dell'alunno interessato.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabrina GRANDE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.Lgs n. 39/1993